COMUNE DI FUCECCHIO



Città Metropolitana di Firenze

DETERMINA N. 376 DEL 29/06/2022

Settore 3 - ASSETTO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Servizio Attività produttive e SUAP

Oggetto:	RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE PER
	L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DAL
	COMUNE DI FUCECCHIO - APPROVAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI E
	RINNOVO DELLE RELATIVE CONCESSIONI SINO AL 31.12.2032.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), secondo cui spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento di Contabilità, Regolamento sull'ordinamento degli uffici-servizi, Regolamento sui rapporti con i cittadini per i procedimenti amministrativi;
- l'art. 11 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 07.02.2013 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 32 del 06.06.2016;
- le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 40/2019, n. 85/2019 e n. 101/2022 con cui è stata approvata la struttura organizzativa del Comune, in vigore dal 01.05.2022;
- il Decreto del Sindaco n. 13 del 12.07.2019 con cui è stato conferito l'incarico di direzione del Settore n. 3 "Assetto del Territorio e Lavori pubblici" alla sottoscritta Dirigente, Arch. Paola Pollina;

RITENUTO, in qualità di Responsabile del procedimento, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare:

• la regolarità e correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147- bis del T.U.E.L.;

• la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per la sottoscritta Dirigente, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6-bis della L. 241/1990.

PREMESSO CHE:

- con l'art. 1, comma 686, della legge n. 145/2018 (c.d. L. di Bilancio 2019), che ha modificato il D. Lgs. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi o "Bolkestein"), il settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche è stato sottratto dall'applicazione della citata Direttiva: sebbene si tratti di attività economiche per le quali il numero dei titoli autorizzatori risulta limitato, in base alla nuova formulazione degli artt. 7, lett. f-bis, e 16, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 59/2010, non trovano più applicazione le disposizioni normative che impongono di individuare gli operatori mediante una procedura selettiva, secondo criteri trasparenti e non discriminatori, stabilendo una durata dei titoli autorizzatori limitata e non soggetta a rinnovo automatico (artt. 7 e 16 del D. Lgs. n. 59/2010);
- con il D.L. n. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), convertito in legge n. 77/2020, tra l'altro, le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, in scadenza al 31.12.2020, sono state prorogate al 31.12.2032 (art. 181 comma 4-bis);
- con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in data 25 novembre 2020, sono state approvate le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020";
- con Delibera della Giunta n. 1548 del 09.12.2020, infine, la Regione Toscana premesso che nel Codice del commercio approvato con L.R. n. 62 del 23 novembre 2018, all'art. 35 prevede già il rinnovo tacito dodecennale delle suddette concessioni, preso atto delle linee Guida del Ministero ha approvato le modalità operative per il rinnovo, fino al 31 dicembre 2032, delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del territorio regionale in scadenza entro il 31 dicembre 2020;

Considerato, altresì, che il Comune di Fucecchio, in attuazione della normativa statale e regionale succitata, con Determinazione Dirigenziale n. 766 del 23.12.2020 ha approvato l'avviso pubblico per il "RINNOVO DODECENNALE DELLE CONCESSIONI DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO, DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI, DI VENDITA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, IN SCADENZA AL 31.12.2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SULLE MODALITÀ DI RINNOVO.";

Dato atto che l'Avviso pubblico, approvato con la suddetta Determinazione n. 766 del 23.12.2020 e contenente l'avvio di ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni in scadenza, è stato pubblicato all'Albo pretorio telematico del Comune di Fucecchio, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale;

Considerato che il termine di validità delle concessioni in essere e la conseguente conclusione del procedimento con contestuale termine ultimo per la regolarizzazione in merito al possesso dei requisiti necessari previsti dalla legge, inizialmente fissato al 30 giugno 2021, è stato successivamente prorogato ex lege: al 29.10.2021 dall'art. 26 bis della legge n. 69/2021 di conversione del decreto legge n. 41 del 2021, poi al 31.03.2022 per effetto di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 105/2021 e dall'art. 56 bis della legge n. 106/2021 di conversione del decreto legge n. 73 del 2021 e, infine, al 29.06.2022, cioè 90 giorni dal termine dello stato di emergenza Covid-19;

Considerato che, a seguito delle normative sopra citate, la ratio del legislatore appare essere stata quella secondo la quale le Amministrazioni comunali non dovevano revocare o sospendere il procedimento già avviato di rinnovo delle concessioni ed avevano, altresì, facoltà di portare a termine i rinnovi, per i quali erano già state effettuate le verifiche previste dalla normativa;

Rilevato, inoltre, che, per agevolare i concessionari non in possesso all'epoca di tutti i requisiti stabiliti per il rinnovo, veniva stabilito che i requisiti soggettivi e la regolarità contributiva potevano essere verificati dalle Amministrazioni competenti entro il termine di conclusione del procedimento e, cioè, il termine stabilito dalle normative sopra citate del 29 giugno 2022;

Vista la nota Circolare di Regione Toscana in data 27 luglio 2021, avente ad oggetto: "G.U. Serie Generale n. 176 del 24/07/2021. Suppl. Ordinario n. 25", e dato atto delle indicazioni in essa contenute e di seguito riportate: ".....i Comuni, nell'esercizio delle proprie competenze, potranno utilizzare il termine ulteriore loro concesso per la conclusione dei procedimenti oppure concludere anche prima i procedimenti stessi, già avviati, rinnovando le concessioni scadute fino al 31 dicembre 2032, secondo quanto indicato al punto 6 delle Linee Guida Ministeriali del 25 novembre 2020";

Visto l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 180 del 23.06.2022 recante "RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO, DI ATTIVITA' ARTIGIANE, DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI E DI VENDITA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI IN SCADENZA AL 31.12.2020 – ATTO DI INDIRIZZO.";

Dato atto delle motivazioni espresse in premessa dall'Atto di indirizzo citato, che qui si intendono integralmente richiamate;

Considerato che, mediante tale Deliberazione, viene impartito apposito indirizzo agli uffici, volto al rinnovo delle concessioni di aree di proprietà comunale per l'esercizio del commercio, di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita da parte dei produttori agricoli, in scadenza al 31.12.2020, in applicazione della vigente normativa statale e regionale, e perciò fino a tutto il 31.12.2032, con la precisazione, da ritenersi essenziale, che tale termine dovrà ritenersi automaticamente adeguato al nuovo, diverso ed eventualmente minor termine, che dovesse essere imposto dalla nuova futura disciplina di settore;

Rilevato come, secondo quanto indicato dalla Giunta comunale, le regole del giusto procedimento impediscono ulteriori dilazioni dei tempi previsti per la chiusura del procedimento in esame, anche in considerazione del fatto che alla data odierna non vi sono stati sviluppi normativi né chiarimenti interpretativi da parte dello Stato che consentano di superare lo stallo operativo imposto dalla contraddittorietà dell'attuale quadro di riferimento sopra riportato;

Dato atto che il Servizio S.U.A.P., in adempimento dei criteri previsti dal D.M. 25 novembre 2020 e dagli indirizzi di recepimento regionali, ha effettuato gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;

Dato atto, altresì, che gli esiti dei suddetti accertamenti non sono, ad oggi, pervenuti per tutti gli operatori per cui si procederà all'effettivo rinnovo della loro concessione una volta acquisiti tutti gli esiti mentre per coloro che sono già risultati non in regola con almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente al 29.06.2022 non si procede al rinnovo dodecennale della concessione e sarà dato

inizio al procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza della stessa;

Preso atto, pertanto, che fino all'approvazione dei suddetti provvedimenti singoli di rinnovo o decadenza della concessione potrà essere provvisoriamente esercitata l'attività oggetto della concessione, in ragione dei tempi tecnici connessi al completamento delle verifiche e, cioè, 180 giorni successivi all'approvazione della presente Determinazione salvo eventuali interventi normativi, nazionali o regionali, che modifichino il quadro attuale;

Dato atto che a seguito delle sopracitate verifiche non sono risultati, ad oggi, in regola con almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini del rinnovo delle concessioni dodecennali, n. 3 operatori per il mercato di piazza XX settembre e n. 1 operatore per la Fiera di novembre;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere, una volta acquisiti tutti gli esiti delle suddette verifiche, al rinnovo dodecennale per tutti quei concessionari relativamente ai quali la verifica di ufficio di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente avrà esito positivo, ivi compresi quelli per i quali è stato, comunque, riconosciuto un termine di adeguamento successivo, in forza delle normative sopra richiamate;

Visti gli elenchi dei suddetti operatori, Allegati A, B, e C, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, ai quali verranno, una volta acquisiti tutti gli esiti delle verifiche, rinnovate le concessioni per 12 anni dal 01.01.2021 e, quindi, sino al 31.12.2032, fatto salva diversa scadenza per effetto di successive future disposizioni di legge;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività commerciale su aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2016, il quale regolamenta i posteggi per il commercio su aree pubbliche;

Vista la Legge Regionale n. 62/2018 "Codice del commercio";

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

DETERMINA

- 1. di approvare gli elenchi degli operatori titolari di concessione per l'occupazione del suolo pubblico rilasciate per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica dal Comune di Fucecchio, per i quali gli esiti delle verifiche di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini del rinnovo dodecennale delle concessioni non sono, ad oggi, pervenuti, e per i quali si procederà al rinnovo della suddetta concessione, in ragione dei tempi tecnici connessi al completamento di tali verifiche e, cioè, 180 giorni successivi all'approvazione della presente Determinazione salvo eventuali interventi normativi, nazionali e/o regionali, che modifichino il quadro attuale (elenchi che allegati al presente atto sotto le lettere A, B e C ne costituiscono parte integrante e sostanziale);
- 2. di procedere, nei suddetti tempi tecnici, al rinnovo dal 01.01.2021 al 31.12.2032, fatta salva diversa scadenza per effetto di successive disposizioni di legge, delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico rilasciate per l'esercizio dell'attività di commercio su area

pubblica dal Comune di Fucecchio agli operatori che agli esiti delle verifiche risulteranno in regola con tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

- 3. di dare atto che, per gli operatori già risultati non in regola con almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente, non si procede al rinnovo dodecennale della concessione e sarà dato inizio al procedimento finalizzato alla decadenza della stessa;
- 4. di dare atto, pertanto, che, fino all'approvazione dei suddetti provvedimenti singoli di rinnovo o decadenza della concessione, potrà essere provvisoriamente esercitata l'attività oggetto della concessione stessa, in ragione dei tempi tecnici connessi al completamento delle verifiche e, cioè, entro il termine massimo di 180 giorni successivi all'approvazione della presente Determinazione salvo eventuali interventi normativi, nazionali e/o regionali che modifichino il quadro attuale;
- 5. si dà atto che la presente Determinazione, non comportando impegni di spesa, non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5, del T.U.E.L. e verrà trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 12, c. 10, del vigente Regolamento sui controlli;
- 6. si attesta che il presente atto è stato redatto secondo i principi di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147-bis del T.U.E.L.;
- 7. si informa che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paola Pollina, Dirigente del Settore n. 3 "Assetto del territorio e Lavori pubblici" e Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive che ha istruito la proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, e che risponde della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedimentali di sua competenza;
- 8. si informa, altresì, che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale (sotto-sezione Provvedimenti adottati dai Dirigenti di "Amministrazione Trasparente"), stante che lo stesso rientra negli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità stabilite con Direttiva interna del Responsabile della Trasparenza;
- 9. Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato all'Albo Pretorio on line e ne sarà data notizia agli operatori, anche ai fini del successivo assolvimento dell'imposta di bollo per i rinnovi delle singole concessioni;

Privacy:

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Decreto Legislativo n. 101/2018. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Decreto presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di

Fucecchio, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Avvertenze:

Si informa che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della conoscenza del presente atto, Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, nei modi previsti dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante Delega al Governo per il riordino del processo amministrativo".

Il Dirigente

POLLINA PAOLA